

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI UNITA' DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE

Roma, 17 settembre 2001

Prot. n. 1899/C3

Omessi gli indirizzi

Oggetto: CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE.

L'articolo 6 del D.M. 6 giugno 2000, ha fissato per il 18 marzo 2001 il termine entro il quale i titolari del certificato provvisorio di cui all'art. 7 del D.L n° 40 del 4 febbraio 2000 avrebbero dovuto presentare domanda d'esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di cui all'art. 5 del medesimo decreto per fornire alle commissioni d'esame un lasso di tempo sufficiente per completare gli adempimenti di competenza entro il 18 settembre 2001, data di scadenza dei certificati provvisori.

Il notevole numero di domande presentate ai sensi della suddetta disposizione ha tuttavia impedito ad alcune commissioni, malgrado l'enorme impegno profuso, di convocare tutti i richiedenti in tempo utile.

Ad evitare, pertanto, che questi ultimi, per cause non dipendenti dalla propria volontà, possano trovarsi in condizioni di inadempienza, si ritiene necessario disporre quanto segue.

I richiedenti convocati per una seduta d'esame successiva al 18 settembre 2001 possono presentare domanda di proroga, in carta semplice, all'Ufficio provinciale sede della commissione alla quale hanno inoltrato domanda d'esame, esibendo il certificato provvisorio ed una sua fotocopia.

L'ufficio, dopo aver verificato che il richiedente abbia presentato domanda entro il 18 marzo 2001 e che non sia stato convocato per sostenere l'esame in una data antecedente al 19 settembre 2001, provvede a prorogare il certificato provvisorio – apponendo in calce allo stesso la dicitura “Rinnovato fino al”, nonché la data del rinnovo e la firma del funzionario che ha provveduto al rinnovo – fino al quarantesimo giorno successivo a quello di inizio della sessione d'esame, per tener conto dei termini fissati dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 6 giugno 2000.

Analoga procedura si applica a coloro che, pur avendo sostenuto l'esame con esito favorevole prima del 19 settembre 2001, non abbiano ricevuto il certificato definitivo prima della data di scadenza del certificato provvisorio.

Sono esclusi dalla possibilità di ottenere la proroga coloro che, convocati per sostenere l'esame in una data antecedente al 19 settembre, siano risultati assenti o abbiano sostenuto l'esame con esito negativo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Anna Maria Fabretti Longo)